

## Emergenza sanitaria Covid-19 : esenzione dell'acconto IMU 2021

### Esenzione

### Acconto IMU 2021

#### Legge di Bilancio 178/2020

#### **Confermata l'esenzione per il Comparto turistico, fieristico e dell'intrattenimento**

Con l'art. 1 comma 599 della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio) è stata confermata l'esenzione dal pagamento della 1^ rata di acconto Imu 2021, per i possessori dei seguenti immobili :

- alberghi o pensioni rientranti nella categoria catastale **D/2**, e **relative pertinenze** (come inserito nella L.126/2020 di conversione del D.L. 104/20 Decreto Agosto) a condizione che i relativi proprietari/soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (esente anche 1^ e 2^ rata 2020);

- agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni\*\*\*, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, indipendentemente dalla categoria catastale a condizione che i relativi proprietari/soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (esente anche 1^ e 2^ rata 2020);

- **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, nonché' immobili degli stabilimenti termali (esente anche 1^ e 2^ rata 2020);

- immobili rientranti nella categoria catastale **D in uso** da parte di **imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive** nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (esente anche 1^ e 2^ rata 2020);

- immobili rientranti nella categoria catastale **D/3** destinati a spettacoli **cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i relativi proprietari/soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (esente 2^ rata 2020)

- immobili destinati a **discoteche, sale da ballo, night-club e simili**, a condizione che i relativi proprietari/soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (esente 2^ rata 2020)

## [Decreto Sostegni \(D.L. 41 del 22/03/2021\)](#)

### **Introdotte nuove fattispecie di esenzione collegate ai ristori previsti dal DL 41/2021**

In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria Covid-19, ai sensi dell'art.6-sexies del D.L.41/2021 (**Decreto Sostegni**), convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 21/05/2021, sono esentati dal pagamento della 1^ rata dell'Imu, con scadenza 16/06/2021 i soggetti passivi che rispettano i requisiti previsti per accedere ai ristori a fondo perduto e hanno presentato l'istanza all'Agenzia delle Entrate dal 30/03/2021 al 28/05/2021.

L'esenzione si applica agli immobili posseduti dai soggetti passivi che rispettano i seguenti requisiti :

- 1) Soggetti titolari di Partita Iva che svolgono attività d'impresa nel territorio dello Stato;
- 2) Coincidenza tra il proprietario/soggetto passivo dell'immobile e il gestore dell'attività ;
- 3) L'ammontare dei ricavi conseguito nell'anno 2019 deve essere inferiore a € 10 milioni (ad esclusione dei soggetti titolari di reddito agrario);
- 4) L'attività deve avere subito un calo del fatturato mensile e dei corrispettivi del 2020, di almeno un 30% rispetto al fatturato del 2019;
- 5) Alle attività aperte dopo il 1° gennaio 2019, non si applica il requisito n. 4 relativo al calo di fatturato, ma solo il n. 3 relativo al limite massimo di fatturato;
- 6) Agli Enti Non Commerciali (ENT), compresi gli Enti del Terzo Settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

L'esenzione **NON** si applica :

- ai soggetti passivi Persone Fisiche
- ai soggetti passivi titolari di attività cessate al 22/03/2021;
- ai soggetti passivi titolari di attività aperte dopo il 22/03/2021;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74 del Tuir;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.